



NOI
CARLO DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
DUCA DI CASTRO
GRAN MAESTRO

AL FINE DI DARE UNA CORRETTA ED EFFICACE ATTUAZIONE ALL'ART. II – CAP. VII DEGLI STATUTI, A
SUPPORTO DELL'OPERATO DEL GRANDE INQUISITORE, ABBIAMO DECISO DI DECRETARE E
DECRETIAMO DI ISTITUIRE

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO
DI SAN GIORGIO

ARTICOLO I

COMPITO DEL COLLEGIO È QUELLO DI AFFIANCARE IL GRANDE INQUISITORE NELL'ESERCIZIO DELLE
SUE FUNZIONI DISCIPLINARI.

ARTICOLO II

IL COLLEGIO SI RIUNISCE ALLO SCOPO DI GIUDICARE COLLEGIALMENTE LE SITUAZIONI SEGNALATE IN
FORMA SCRITTA DAI DELEGATI TERRITORIALMENTE COMPETENTI CIRCA COMPORTAMENTI DI
CAVALIERI E DAME COSTANTINIANI NON IN SINTONIA CON QUANTO PREVISTO DAGLI STATUTI.

ARTICOLO III

IL COLLEGIO SARÀ PRESIEDUTO DAL GRANDE INQUISITORE E SI COMPONE INOLTRE DI UN MEMBRO
EFFETTIVO E DA UN SUPPLENTE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI GRAZIA O GIUSTIZIA, E DA UN
MEMBRO EFFETTIVO E DA UN SUPPLENTE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DI MERITO, CHE
SARANNO SCELTI E NOMINATI DAL GRANDE INQUISITORE CON L'ASSENSO DEL GRAN MAESTRO.

ARTICOLO IV

IL REGOLAMENTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO, NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE.

DATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2016
MEMORIA DI SANTA LUCIA

PROTOCOLLO N. 37/2016/CBS/FB

Carlo
Duca di Castro

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) LE PROPOSTE DI SANZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE IN FORMA SCRITTA AL GRANDE INQUISITORE ESCLUSIVAMENTE DAL DELEGATO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, E ADEGUATAMENTE MOTIVATE.
- 2) IL GRANDE INQUISITORE, CHE PRESIEDE GLI INCONTRI DEL COLLEGIO, NE FISSERÀ LE CONVOCAZIONI E L'ORDINE DEL GIORNO, SUPPORTATO DALLA CANCELLERIA.
- 3) ALLE RIUNIONI PARTECIPANO IL GRANDE INQUISITORE E I MEMBRI EFFETTIVI. I MEMBRI SUPPLENTI SOSTITUIRANNO I LORO OMOLOGHI DI CATEGORIA IN CASO DI PROLUNGATO IMPEDIMENTO.
- 4) LE DECISIONI DEL COLLEGIO SONO PRESE A MAGGIORANZA ED IL PARERE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO, GRANDE INQUISITORE INCLUSO, È EQUIVALENTE.
- 5) NON È NECESSARIA LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI TUTTI GLI APPARTENENTI AL COLLEGIO, MA È SUFFICIENTE CHE ASSIEME AL GRANDE INQUISITORE SIA PRESENTE UNO DEI MEMBRI EFFETTIVI.
- 6) SONO SANCITI TRE LIVELLI DI SANZIONI, IN BASE ALLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE RICONTRATA, RISPETTIVAMENTE AMMONIZIONE, SOSPENSIONE TEMPORANEA DAI RUOLI E RADIAZIONE. NEL PRIMO CASO, CONSIDERATO PENA LIEVE E IN QUANTO TALE NON APPELLABILE, IL COLLEGIO COMUNICA FORMALMENTE A CHI HA RICHiesto LA SANZIONE, CHE NE INFORMERÀ IL DESTINATARIO.
QUALORA IL COLLEGIO DELIBERASSE PER UNA SOSPENSIONE TEMPORANEA DAI RUOLI, IL COLLEGIO NE INFORMA IL DELEGATO TERRITORIALMENTE COMPETENTE CHE FORMALIZZERÀ LA CONTESTAZIONE AL CAVALIERE O DAMA COSTANTINIANO.
QUALORA IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI RITENESSE NECESSARIO PROCEDERE CON LA RADIAZIONE DAI RUOLI, NE INFORMERÀ IL GRAN PREFETTO, IL DELEGATO CHE HA RICHiesto IL PROVVEDIMENTO E L'INTERESSATO. QUEST'ULTIMO HA 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE PER PRESENTARE ISTANZA AL GRAN PREFETTO, CHE, ANCHE ALLA LUCE DI QUANTO PRESENTATO DALL'INTERESSATO, POTRÀ DECIDERE SE PROCEDERE CON L'ITER CHE PORTERÀ ALLA RADIAZIONE O MENO.